

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2013
639/2013/R/GAS**

**AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 GENNAIO - 31 MARZO 2014, DELLE
CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI
TUTELA, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL TIVG**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 27 dicembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto legge 73/07), così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13) così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: legge 98/13), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione 79/07);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l’allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 ed il relativo allegato A (di seguito: *RTSG*);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 581/2012/R/COM (di seguito: deliberazione 581/2013/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/GAS e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 280/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 4 luglio 2013, 293/2013/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2013, 406/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 514/2013/R/GAS) ed il relativo allegato A (di seguito: *RTTG*);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 603/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 603/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 620/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 620/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 641/2013/R/COM (di seguito: deliberazione 641/2013/R/COM);
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08;
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, n. 7645/2010;
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, n. 5140/2012, n. 5141/2012, n. 5143/2012, n. 5144/2012, n. 5145/2012, n. 5146/2012;
- la nota del 20 dicembre 2013, protocollo Autorità 0040599, di Snam Rete Gas (di seguito: nota 20 dicembre 2013).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07 prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”;
- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che per i clienti vulnerabili, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
- le previsioni, di cui ai precedenti punti, trovano conferma nell’attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale, definito dall’Autorità dapprima con le modalità di determinazione previste dalla deliberazione 79/07 e poi con il TIVG;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione, tra i quali quello della proporzionalità dell’intervento dell’Autorità;

- il Consiglio di Stato, con la decisione 7645/2010, del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia; tale affermazione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 28 settembre 2012, n. 5140/2012, n. 5141/2012, n. 5143/2012, n. 5144/2012, n. 5145/2012, n. 5146/2012, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli dell’Autorità, ha riformato le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia;
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1), come convertito dalla legge 98/13, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, ed è stato in particolare previsto che “per i soli clienti domestici”, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07;
- con la deliberazione 280/2013/R/GAS l’Autorità ha adeguato le disposizioni del TIVG alle previsioni del decreto-legge 69/13 in materia di tutela dei clienti domestici.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’articolo 6, del TIVG prevede in particolare:
 - al comma 6.1, che l’Autorità, con successivo provvedimento, regola le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso $C_{MEM,t}$, assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11;
 - al comma 6.2, che nelle more dell’adozione del provvedimento di cui al comma 6.1, a decorrere dall’1 ottobre 2013 fino al pieno avvio del mercato a termine di cui al medesimo comma, e comunque per l’anno termico 2013-2014, la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso $C_{MEM,t}$, nel trimestre t-esimo, è calcolata come somma dei seguenti elementi:
 - a) $QT_{im,t}$, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all’immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all’articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 164/00 e fissato pari a 0,461667 euro/GJ;
 - b) $QT_{PSV,t}$, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, e fissato pari a 0,127751 euro/GJ;
 - c) $QT_{MCV,t}$, espresso in euro/GJ a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV applicato nell’ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, pari, dall’1 ottobre 2013, a 0,040784 euro/GJ;
 - d) $P_{FOR,t}$, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas,

presso l'*hub* TTF , rilevate da Platts con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;

- al comma 6.3, che l'elemento $P_{FOR,t}$ e la componente $C_{MEM,t}$ sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
- l'articolo 8, del TIVG prevede in particolare:
 - al comma 8.1, che la componente relativa al servizio di trasporto $QT_{i,t}$ nel trimestre t-esimo è calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario, come somma dei seguenti elementi:
 - a) QTF_i , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, calcolato ai sensi del comma 8.2 e pari ai valori di cui alla Tabella 5;
 - b) QTV_i , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, calcolato ai sensi del comma 8.4;
 - al comma 8.2, che l'elemento QTF_i di cui al comma 8.1, lettera a) è determinato mediante la seguente formula:

$$QTF_i = \frac{\sum_k (QTE^k \times E^k)}{\sum_k E^k} \quad (\text{euro/GJ})$$

dove:

- QTE^k è la quota relativa al costo di trasporto per l'impegno di capacità di rete nazionale e regionale e al costo variabile di trasporto fino al k-esimo impianto di distribuzione, espressa in euro/GJ;
- E^k è l'energia complessiva media riconsegnata nel k-esimo impianto di distribuzione nei tre precedenti anni termici, espressa in GJ;
- k sono gli impianti di distribuzione che costituiscono l'i-esimo ambito tariffario;
- al comma 8.3, che la quota QTE^k di cui al comma 8.2, espressa in euro/GJ, è determinata mediante la seguente formula:

$$QTE^k = \frac{\sum_{k \in i} \left[\frac{0,070249}{0,25} \times (CP_u^k + CR_r^k + CM^k) \times E^k \right]}{\sum_{k \in i} E^k}$$

dove:

- CP_u^k è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita della rete nazionale di gasdotti relativo al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- CR_r è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna

- delle reti regionali di gasdotti, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- CM^k è il corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna, attribuibile al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
 - al comma 8.4, che l'elemento QTV_t di cui al comma 8.1 lettera b) è determinato mediante la seguente formula:

$$QTV_t = \lambda \times C_{MEM,t} \text{ (euro/GJ)}$$

dove:

- $C_{MEM,t}$ è il corrispettivo di cui al comma 6.2;
- λ è la percentuale riconosciuta in riferimento alle perdite di rete e al gas non contabilizzato fissata pari a 0,002121;
- al comma 8.5, che l'elemento QTV_t della componente relativa al servizio di trasporto è aggiornato e pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
- al comma 8.7, che, entro il 15 dicembre di ogni anno, l'impresa maggiore di trasporto, d'intesa con le altre imprese di trasporto, calcola i valori dell'elemento QTF_i per ciascun ambito e li trasmette all'Autorità, unitamente ai valori di QTE^k , CM^k ed E^k attribuiti ai singoli impianti di distribuzione riconducibili a ciascun ambito e utilizzati per il calcolo dell'elemento QTF_i .

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il valore dell'elemento QT_{PSV} , a copertura del trasporto nazionale, è stato fissato pari al costo per trasportare il gas, dal punto di entrata di Passo Gries, rilevante ai fini dei flussi di gas provenienti dall'*hub* TTF, al PSV;
- attualmente il valore di QT_{MCV} è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
 - CV^I pari al corrispettivo unitario variabile per la contribuzione al contenimento dei consumi di gas e pari a 0,000571 euro/Smc;
 - CV^{BL} pari al corrispettivo unitario variabile per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas e pari a 0,001000 euro/Smc;
- la trasformazione del valore dell'elemento QT_{MCV} , di cui al precedente punto, da euro/Smc a euro/GJ è stata effettuata considerando un potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc;
- il comma 10bis.5 della RTSG ha istituito presso la Cassa, il "*Conto oneri stoccaggio*" alimentato dal corrispettivo unitario variabile CV^{OS} di cui al comma 23.1, lettera c) della RTTG;
- la deliberazione 581/2012/R/COM ha, tra l'altro, previsto l'azzeramento del valore del corrispettivo CV^{OS} a partire dall'1 gennaio 2013.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- la deliberazione 603/2013/R/GAS ha approvato, con riferimento all'anno 2014, i corrispettivi delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale e delle tariffe per il servizio di misura del trasporto gas e di conseguenza modifica l'elemento QT_{PSV} a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV;
- con nota 20 dicembre 2013 Snam Rete Gas ha trasmesso all'Autorità i dati di cui al comma 8.7 del TIVG;
- la deliberazione 641/2013/R/COM ha, tra l'altro, modificato, con decorrenza 1 gennaio 2014, il valore del corrispettivo variabile integrativo della tariffa di trasporto CV^{OS} e di conseguenza anche l'elemento QT_{MCV} , a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV;
- la deliberazione 620/2013/R/GAS ha, tra l'altro, confermato per il periodo 1 luglio 2013 – 30 giugno 2014 il valore del corrispettivo CV^I ;
- l'impatto economico dell'aggiornamento delle componenti della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di tutela.

RITENUTO NECESSARIO:

- ai sensi del comma 6.3, del TIVG aggiornare e pubblicare i valori dell'elemento $P_{FOR,t}$ e della componente $C_{MEM,t}$ relativi al trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2014;
- con riferimento all'elemento QT_{PSV} , a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, modificarne il valore;
- con riferimento all'elemento QT_{MCV} , a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, modificarne il valore aggiornando la Tabella n.8 del TIVG;
- con riferimento alla componente $QT_{i,t}$ relativa al servizio di trasporto di cui all'articolo 8 del TIVG modificare:
 - per l'anno 2014:
 - a) i valori dell'elemento QTF_i di cui al comma 8.1, lettera a) del TIVG, aggiornando la Tabella n. 5;
 - b) il valore della percentuale λ riconosciuta in riferimento alle perdite di rete e al gas non contabilizzato;
 - per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2014, il valore dell'elemento $QTVt$ di cui al comma 8.1, lettera b) del TIVG

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2014 della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso

1.1 Per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2014, i valori dell'elemento $P_{FOR,t}$ e della componente $C_{MEM,t}$, di cui all'articolo 6, del TIVG sono fissati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Aggiornamento per il trimestre 1 gennaio - 31 marzo 2014 dell'elemento QTV_t

2.1 Per il trimestre 1 gennaio – 31 marzo 2014, il valore dell'elemento QTV_t , di cui all'articolo 8, del TIVG è pari a 0,017847 euro/GJ.

Articolo 3

Modifiche ed integrazioni al TIVG

- 3.1 A partire dall'1 gennaio 2014, il TIVG è modificato ed integrato nei termini sotto indicati:
- a) al comma 6.2 lettera b):
 - le parole “fissato pari a 0,127751 euro/GJ” sono sostituite dalle parole “fissato pari a 0,142812 euro/GJ”;
 - b) al comma 8.4:
 - le parole “fissata pari a 0,002121” sono sostituite dalle parole “fissata pari a 0,002120”;
 - c) al comma 8ter.1:
 - le parole “comunicano alla Cassa” sono sostituite dalle parole “comunicano e versano alla Cassa”;
 - d) le Tabelle n. 5 e n. 8 sono sostituite con le seguenti Tabelle:

Tabella n. 5 – Elemento QTF_i

Ambito tariffario	euro/GJ
Ambito nord occidentale	0,831098
Ambito nord orientale	0,682332
Ambito centrale	0,715020
Ambito centro-sud orientale	0,620690
Ambito centro-sud occidentale	0,642309
Ambito meridionale	0,514188

Tabella n. 8 – Elemento QT_{MCV}

<i>Dall' 1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013</i>	<i>Dall' 1 gennaio 2014</i>
euro/GJ	euro/GJ
0,040784	0,065447

Articolo 4
Disposizioni finali

4.1 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 dicembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni